


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n° 57 in data 30/07/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvia SAGGI

IL SINDACO
Elio FERRI



COMUNE DI BAGNOLO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
per la localizzazione e l'adeguamento degli impianti
radioelettrici (impianti di telefonia cellulare, radiotelevisivi, di
radiodiffusione)

Art.1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente Regolamento é redatto ai sensi dell'art. 8 comma 6 della *Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* n°36 del 22.02.01, e dell'art. 7 punto 1 lettera c) della *Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* - Legge Regionale n° 19 del 03.08.04, al fine di disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica e la gestione di tutti gli impianti radioelettrici.

L'ambito di applicazione é quello previsto dall'art. 1 della *Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico*, approvata con D.G.R. n° 16-757 del 05.09.05 .

Sono pertanto oggetto del presente regolamento gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz e con potenza superiore a 5 Watt, di nuova installazione o alle modifiche delle caratteristiche di impianti esistenti.

Sono esclusi dal presente regolamento comunale:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt e gli apparati dei radioamatori, con il solo obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 Procedure semplificate;
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA;
- l'esposizione intenzionale per scopi diagnostici e terapeutici,
- gli apparecchi ed i dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, a cui si applicano le disposizioni di cui agli art. 10 e 12 della Legge 36/2001.

Nei confronti delle Forze Armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge regionale.

Art. 2 Ambiti territoriali e limiti

2.1 Definizione delle zone per la localizzazione degli impianti

L'ambito di applicazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è l'intero territorio comunale. Tale territorio è suddiviso nelle seguenti aree in funzione della tipologia di impianto:

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Aree sensibili.

Aree prospicienti a :

Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini compresi i lastrici solari), come indicate all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 per un raggio di 30 m dal loro confine esterno.

Zone di installazione condizionata.

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 60 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
- b) beni culturali di cui all'art. 2, c. 2, del D. Legislativo 22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002 n. 137)
- c) aree definite "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.C.),
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia),
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione.

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali.
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre.

Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Aree sensibili.

Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini compresi i lastrici solari), come indicate all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Zone di vincolo.

- a) area definita "centro storico" come da P.R.G.,
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

Zone di installazione condizionata.

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
- b) beni culturali di cui all'art. 2, c. 2, del D. Legislativo 22.1.2004 n. 42
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia),
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione.

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali.
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre.

Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

2.2 Limiti di esposizione e valori di attenzione

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*". Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

2.3 Obiettivi di qualità

I nuovi impianti radioelettrici di cui all'art. 1 dovranno rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia e relativi ai criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, in modo da minimizzare progressivamente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in linea con i principi definiti dalle Leggi dello Stato.

Art. 3 Regole per l'installazione di impianti radioelettrici

Principi generali

Il Comune invita i gestori ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. La servitù non deve arrecare pregiudizio grave alla qualità del servizio per l'impianto preesistente.

Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti deve essere perseguito per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che ai ripari, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti della copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, ecc.). Dovrà inoltre essere garantita la tutela del bene e/o l'edificio sul quale verrà installato l'impianto, evitandone il danneggiamento, in particolare per gli edifici tutelati e/o storici.

Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto.

Per i nuovi impianti sussiste nel territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo di intrusione visiva, sui tralicci destinati ad altre funzioni.

La valutazione di compatibilità urbanistica e paesaggistica è formulata con specifico riferimento all'uso del territorio tenendo conto delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio, al livello di attuazione delle previsioni di pianificazione, alle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d'uso proprie delle diverse parti del territorio.

Art. 3.1 Regole per l'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 3.1.1 Aree sensibili

Nelle aree sensibili l'installazione è vietata .

Art. 3.1.2 Zone di installazione condizionata

In tali zone l'installazione è vietata in tutti i casi nei quali sia possibile individuare altri siti rientranti nelle zone di attrazione o nelle zone neutre, in ordine di priorità.

In caso si renda necessaria per esigenze tecniche inderogabili l'installazione di impianti all'interno di tali aree, essa sarà soggetta a specifici accordi tra l'ente locale ed i gestori o i proprietari degli impianti, riguardo le modalità di installazione, derivanti dall'analisi di ciascun caso specifico. In tal caso dovrà comunque essere predisposta dal Gestore dell'impianto documentazione comprovante lo studio fatto per la minimizzazione dei livelli di emissione eventualmente con l'ausilio di programmi previsionali.

Nelle zone di installazione condizionata verranno accettati progetti di nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti che presentino proposte di tipologie costruttive che possano essere posizionate con il minor impatto paesaggistico possibile.

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sussiste la necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3.1.3 Zone di attrazione

Le zone di attrazione, così come definite nell'art. 2.1 sono idonee all'installazione degli impianti.

Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa nell'osservanza delle seguenti norme :

a) è consentita l'installazione di strutture porta antenna di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto.

b) l'altezza complessiva della struttura porta antenna collocata sopra la copertura degli edifici non deve superare i 4 mt rispetto al colmo del tetto.

c) l'altezza della struttura a terra non può essere superiore a 20 mt..

d) le antenne dovranno essere collocate sulla sommità della struttura di sostegno con il minimo ingombro complessivo indispensabile, che comunque non dovrà superare i 120 cm. di diametro: Le eventuali parabole dovranno invece essere collocate nella parte bassa della struttura.

e) eventuali deroghe ai punti precedenti rispetto alle altezze potranno essere consentite solo previa convenzione con il Comune e solo se indispensabili per la copertura radioelettrica del territorio, garantendo comunque il minor impatto visivo ed ambientale possibile.

f) gli impianti dovranno avere tipologia strutturale semplice e colori coerenti con l'ambiente circostante; dovranno essere previste misure di mitigazione dell'impatto visivo che per gli impianti a terra dovranno consistere in schermature di natura vegetale sia all'interno che all'esterno del perimetro dell'area interessata, mentre per gli impianti collocati sugli edifici dovranno essere studiate in conformità con il contesto in cui si inseriscono.

g) la modalità complessiva dell'inserimento dovrà essere documentata mediante fotografie e/o fotomontaggi, nonché dagli elaborati di progetto.

In tali zone, inoltre, le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti possono seguire iter semplificati nel caso in cui i richiedenti propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili, con relativa perizia asseverata.

vedi successivo art PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 3.1.4 Zone neutre

Le zone neutre, così come definite nell'art. 2.1 sono idonee all'installazione degli impianti soltanto se in nessuna delle zone di attrazione individuate sia assicurata sufficiente copertura radioelettrica. Devono comunque essere osservate le norme previste per le zone di attrazione.

Art. 3.2 Regole per l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

Art. 3.2.1 Aree sensibili

Nelle aree sensibili l'installazione è vietata.

Art. 3.2.2 Zone di vincolo

Nelle zone di vincolo l'installazione è vietata in tutti i casi nei quali sia possibile individuare altri siti rientranti nelle zone di attrazione o nelle zone neutre, in ordine di priorità.

In caso si renda necessaria per esigenze tecniche inderogabili l'installazione di impianti all'interno di tali aree, essa sarà soggetta a specifici accordi tra l'ente locale ed i gestori o i proprietari degli impianti, riguardo le modalità di installazione, derivanti dall'analisi di ciascun caso specifico. In tal caso dovrà comunque essere predisposta dal Gestore dell'impianto documentazione comprovante lo studio fatto per la minimizzazione dei livelli di emissione eventualmente con l'ausilio di programmi previsionali.

Art. 3.2.3 Zone di installazione condizionata

In tali zone l'installazione è vietata in tutti i casi nei quali sia possibile individuare altri siti rientranti nelle zone di attrazione o nelle zone neutre, in ordine di priorità.

In caso si renda necessaria per esigenze tecniche inderogabili l'installazione di impianti all'interno di tali aree, essa sarà soggetta a specifici accordi tra l'ente locale ed i gestori o i proprietari degli impianti, riguardo le modalità di installazione, derivanti dall'analisi di ciascun caso specifico. In tal caso dovrà comunque essere predisposta dal Gestore dell'impianto documentazione comprovante lo studio fatto per la minimizzazione dei livelli di emissione eventualmente con l'ausilio di programmi previsionali.

Nelle zone di installazione condizionata verranno accettati progetti di nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti che presentino proposte di tipologie costruttive che possano essere posizionate con il minor impatto paesaggistico possibile.

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sussiste la necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3.2.4 Zone di attrazione

Le zone di attrazione, così come definite nell'art. 2.1 sono idonee all'installazione degli impianti.

Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa nell'osservanza delle seguenti norme :

- a) è consentita l'installazione di strutture porta antenna di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto.
- b) l'altezza complessiva della struttura porta antenna collocata sopra la copertura degli edifici non deve superare i 4 mt rispetto al colmo del tetto.
- c) l'altezza della struttura a terra non può essere superiore a 20 mt..
- d) le antenne dovranno essere collocate sulla sommità della struttura di sostegno con il minimo ingombro complessivo indispensabile, che comunque non dovrà superare i 120 cm. di diametro: Le eventuali parabole dovranno invece essere collocate nella parte bassa della struttura.
- e) eventuali deroghe rispetto alle altezze potranno essere consentite solo previa convenzione con il Comune e solo se indispensabili per la copertura radioelettrica del territorio, garantendo comunque il minor impatto visivo ed ambientale possibile.
- f) gli impianti dovranno avere tipologia strutturale semplice e colori coerenti con l'ambiente circostante; dovranno essere previste misure di mitigazione dell'impatto visivo che per gli impianti a terra dovranno consistere in schermature di natura vegetale sia all'interno che all'esterno del perimetro dell'area interessata, mentre per gli impianti collocati sugli edifici dovranno essere studiate in conformità con il contesto in cui si inseriscono.
- g) la modalità complessiva dell'inserimento dovrà essere documentata mediante fotografie e/o fotomontaggi, nonché dagli elaborati di progetto.

In tali zone, inoltre, le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti possono seguire iter semplificati nel caso in cui i richiedenti propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili, con relativa perizia asseverata

vedi successivo art PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 3.2.5 Zone neutre

Le zone neutre, così come definite nell'art. 2.1 sono idonee all'installazione degli impianti soltanto se in nessuna delle zone di attrazione individuate sia assicurata sufficiente copertura radioelettrica. Devono comunque essere osservate le norme previste per le zone di attrazione.

Art. 4 Tutela del paesaggio

I nuovi manufatti di sostegno per impianti radioelettrici dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi progettuali finalizzati alla tutela del paesaggio:

1. Si salvaguardino le visuali d'interesse panoramico evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista quali le linee di crinale e le dorsali collinari;
2. Vengano adottati accorgimenti che consentano di mimetizzare i manufatti anche sotto il profilo cromatico tramite la tinteggiatura secondo la tonalità prevalente nel corso dell'anno presso il sito prescelto, in riferimento sia ai sostegni sia alle griglie di recinzione dei siti, sia ai locali contenenti gli apparati radioelettrici;

Risultano confermate le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio ed i vincoli di inedificabilità per le aree individuate come tali dal PRGC, mentre costituiscono deroga al solo comma 1 gli interventi di modifica, manutenzione e nuova installazione su strutture di supporto già esistenti.

Art. 5 Informazione alla popolazione

Il Comune provvede a pubblicizzare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R. l'avvenuta approvazione del presente Regolamento e delle sue successive varianti o modifiche. Il Regolamento verrà inoltre pubblicato sul sito del Comune.

Art. 6 Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed alla modifica degli impianti

1. Le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003. I soggetti a tal fine abilitati (persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati) chiedono al Comune e contestualmente all'ARPA l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

La domanda è formulata nei seguenti modi:

- per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt mediante istanza di autorizzazione;
 - per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt mediante Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.)
2. L'istanza di autorizzazione e la dichiarazione di inizio attività, che di seguito saranno denominate "domanda", sono presentate contestualmente al Comune ed all'ARPA secondo le modalità stabilite nella D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 -13293 e successive modificazioni e/o integrazioni. Fanno eccezione le procedure semplificate di cui al successivo articolo 7.
 3. Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 9 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione

reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa.

4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 259/2003, fatta eccezione per i termini abbreviati di cui al successivo art. 7.
8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge Quadro 22/02/01 n° 36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al responsabile comunale del procedimento di richiedere agli istanti l'integrazione della documentazione allegata alla domanda.
9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, tenuto conto dei programmi localizzativi di cui all'art. 8. L'autorizzazione costituisce condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nei programmi localizzativi qualora sussistano ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal richiedente.
11. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 5, c. 1, l. e) della Legge regionale n° 19.
12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Le opere devono essere realizzate nell'osservanza delle norme del Regolamento Edilizio comunale. Il titolare dell'autorizzazione, in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori, ai fini della verifica delle opere. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, disciplinata dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi [] del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.
13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.
14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.
15. Per gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt o apparati dei radioamatori),

nonché per gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge (impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti), per i quali sussiste unicamente l'obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ed al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM.) tale obbligo si ritiene assolto con la presentazione di D.I.A come previsto dall'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19- 13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757.

16. Per gli impianti punto-punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt l'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757 prevede che i soggetti abilitati inviino al Comune e all'A.R.P.A. comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione.
17. Per gli impianti di cui ai precedenti commi 15 e 16 la comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto ed all'esercizio dell'attività.

Art. 7 Procedure semplificate

In tutti i casi in cui negli articoli precedenti si fa riferimento a procedure semplificate si applicano le seguenti procedure o termini abbreviati:

si specifica che il silenzio assenso si applica solo a quanto di competenza diretta del comune, mentre resta valido ciò che la legge prescrive rispetto all'autorizzazione dell'ARPA : l'ARPA deve, infatti, aver modo di verificare mediante calcolo il campo elettromagnetico generato dal nuovo impianto sovrapposto a quello generato dagli impianti già esistenti, per verificare il rispetto del valore limite di campo E.M. previsto per la tutela della salute umana.

- Per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 watt da realizzarsi nelle zone di attrazione di cui all'art. 3 e compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, l'autorizzazione può essere richiesta mediante D.I.A. ed il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione della D.I.A. stessa.
- Per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.
- Per tutti gli impianti fissi con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art.87 del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della D.I.A.. La stessa dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 8 Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti

Art. 8.1 Contenuti del programma localizzativo

Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utenti, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, c. 3, della Legge Regionale n°19 (vedi art. 1); detti impianti possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 7, rimanendo peraltro non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 3 del presente Regolamento ed alle spese per attività istruttorie di cui al successivo art. 9.

Art. 8.2 Proposte localizzative

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione, che deve tener conto delle disposizioni del presente Regolamento ed evidenziare le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune può promuovere incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

Art. 8.3 Modalità di redazione e presentazione del programma

1. I gestori devono presentare annualmente il programma localizzativo al Comune e alla Provincia, in formato cartaceo ed elettronico, indicando anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.
3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non sia prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Art. 8.4 Condivisione dei programmi localizzativi

L'Amministrazione comunale può avviare appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, potrà avvalersi di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.

Le iniziative di cui sopra saranno comunque attuate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 8.5 Clausole di riservatezza

L'Amministrazione comunale adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione limitatamente alla regolamentazione comunale ed all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 8.6 Ammodernamento del parco impianti

I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'art. 7 e sono soggetti alle relative spese per attività istruttorie di cui all'art. 9:

- a) impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- b) impianti microcellulari;
- c) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- d) utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

Art. 9 Spese per attività istruttorie

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate per ogni singola installazione, come segue
 - Per impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt:
 - Se inseriti nel contesto non edificato, Euro 400,00;
 - Se inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
 - Per impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt:
 - Se inseriti nel contesto non edificato € 300,00;
 - Se inseriti in contesto edificato, € 900,00;
 - Per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 7 ed all'art. 8.6:

- Se inseriti in contesto non edificato, € 200,00;
- Se inseriti in contesto edificato, € 500,00.

Tali spese sono dovute anche in caso di diniego.

Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA ed è sempre dovuto anche in caso di provvedimento di diniego.
4. Le spese determinate dovranno essere versate al Comune e alla Provincia di Cuneo nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti. La % definita dalle norme vigenti e la periodicità definita dalle norme stesse verrà versata all'ARPA competente per territorio.

Art. 10 Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 Cartografie di riferimento

La cartografia di riferimento relativa al presente Regolamento, in quanto elaborato a mero contenuto tecnico viene modificata, integrata e/o sostituita con determinazione del Responsabile del Servizio.

Le modifiche di cui al comma precedente vengono tempestivamente comunicate ai concessionari, a cura del Comune.

Art. 12 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.